

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 22423 Anno 2019**

**Presidente: PRESTIPINO ANTONIO**

**Relatore: DI PAOLA SERGIO**

**Data Udiienza: 11/04/2019**

### **ORDINANZA**

sui ricorsi proposti da:

ROMANELLI LUIGI nato a CASERTA il 31/10/1961

CAROZZA GABRIELE nato a MADDALONI il 24/03/1942

avverso la sentenza del 05/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;



## RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 05/06/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli, in data 12/05/2017, nei confronti di ROMANELLI LUIGI e CAROZZA GABRIELE, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. rideterminando le relative pene.

La difesa dell'imputato Carozza deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, escluse solo per l'indicazione della gravità dei fatti e per l'assenza di elementi positivi, senza invece considerare la confessione dell'imputato, il ruolo marginale, la manifestazione di respiscenza desumibile dal comportamento complessivo dell'imputato, anche in ragione dell'età avanzata.

La difesa dell'imputato Romanelli deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la contraddittorietà della motivazione che riconosceva il buon comportamento processuale, così giustificando la riduzione della pena, contestualmente indicando l'assenza di elementi positivi valutabili per concedere le circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della diminuzione degli aumenti da applicare a titolo di continuazione, fondato su elementi generici senza valutare il singolo episodio rispetto al quale doveva essere determinato l'aumento di pena.

Il ricorso dell'imputato Carozza è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

La Corte ha motivato il diniego ritenendo prevalenti la gravità dei fatti contestati, rispetto agli altri elementi a disposizione con giudizio privo di vizi logici e rispetto al quale le deduzioni del ricorrente non si caratterizzano per la necessaria specificità.

Quanto al ricorso proposto dall'imputato Romanelli, la motivazione della sentenza, pur se sinteticamente, dimostra il giudizio operato in termini di maggiore rilevanza degli elementi ostativi - la gravità dei fatti di usura ed estorsione in danno di più persone offese - rispetto al dato, peraltro non specificato, del buon comportamento processuale. Allo stesso modo, l'operata riduzione della pena rende inammissibile per evidente genericità il ricorso relativo alla lamentata misura degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/04/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale